



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Prot. n° 20 del 16 marzo 2022

Al Presidente del Consiglio Regionale  
della Campania  
**Dott. Gennaro Oliviero**

**OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.**

Per gli adempimenti consequenziali, si trasmette l'Interrogazione redatta ai sensi dell'art. 124 del R.I. del Consiglio regionale dal sottoscritto scrivente Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, e recante ad oggetto: **<<Chiarimenti circa l'approvazione della graduatoria definitiva in relazione al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio della regione Campania>>**.

Distinti saluti.

*F.to Zinzi*



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Al Presidente della Giunta Regionale  
della Campania con delega alla Sanità  
**On.le Vincenzo De Luca**

**OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 124 del R.I. recante: <<Chiarimenti circa l'approvazione della graduatoria definitiva in relazione al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio della regione Campania>> a firma del Consigliere regionale Avv. Gianpiero ZINZI.**

#### **RICHIAMATO**

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Cresci-Italia), recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2012 – Supplemento ordinario n. 18/L., adottato dal Governo per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, con l’art. 11 rubricato “*disposizioni in materia di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e somministrazione dei farmaci*” **ha imposto alle Regioni una revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie e, conseguentemente, di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per tutte le farmacie neo istituite o già vacanti**, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata espletata la procedura concorsuale.

#### **PREMESSO CHE**

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013), ha indetto apposito Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all’art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i. – “*Aggiornamento elenco sedi farmaceutiche disponibili da assegnare al primo*



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

*interpello*”, e pubblicato l’elenco delle 209 neo-sedi farmaceutiche istituite dalle amministrazioni comunali.

**CONSIDERATO CHE**

Nelle more dell’espletamento concorsuale è intervenuta la Sentenza n. 1/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, richiamando la precedente sentenza n. 2477/2018 del TAR Sicilia, sede di Palermo, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- a) l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell'art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, **sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra sede;**
- b) la regola dell'alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che "per" la gestione associata, prevista dall'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, che non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma **è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede**, nelle forme consentite dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.
- c) rimane estranea all'affermazione dei superiori principi rispetto alla vicenda controversa qualsiasi questione di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 361 del 1991, siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, in ordine alla titolarità di più sedi da parte della stessa società, di persone o di capitali, che veda la partecipazione dei medesimi farmacisti.

**CHE**, nelle more dell’espletamento concorsuale è intervenuta la Sentenza n. 7301/2021 del Consiglio di Stato che, accogliendo un appello avverso sentenza del TAR Napoli, riformulava per gli stessi appellanti, *in melius*, il punteggio nella



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

graduatoria di partecipazione, limitando tuttavia ed in maniera espressa la sua efficacia alla posizione delle sole appellanti e non a tutti gli ulteriori ricorrenti che si trovavano nella medesima situazione.

**RISCONTRATO**

**CHE** la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14.01.2022 prendendo atto dell'intervenuta sentenza n. 7301/2021 cit. **ha proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso** (o, meglio, alla Rettifica graduatoria definitiva), per soli titoli, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

**CHE**, nel recepire i principi di diritto evidenziati dal Consiglio di Stato, la Giunta regionale li ha estesi *tout court* (nello specifico preferendo il principio di equipollenza), a tutti i soggetti presenti nella graduatoria che si trovavano nella medesima situazione, pur in presenza di contenziosi, ancora pendenti, da questi promossi avanti al TAR Napoli e pure in presenza di una specifica limitazione al suo ambito applicativo, stabilita dallo stesso Consiglio di Stato nella pronuncia citata.

**EVIDENZIATO**

**CHE** la Regione Campania, così agendo - senza per altro addurre nessuna motivazione circa tale *modus operandi* - sembrerebbe aver disatteso la sentenza n. 7301/2021 del Consiglio di Stato che testualmente così statuiva «[...] in riforma della sentenza 40 del 2021, annulla la graduatoria in contestazione in parte qua, ai fini della valutazione del titolo vantato da parte appellante alla luce della motivazione della presente sentenza», procedendo ad un'applicazione generalizzata del principio di diritto di cui sopra e disattendendo così, come detto, il giudicato del Consiglio di Stato che espressamente limitava l'efficacia della pronuncia alla sola posizione delle appellanti.

**CHE** la Regione Campania sembrerebbe, altresì, aver disatteso la Sentenza del CdS in Adunanza Plenaria n. 1/2020 in quanto non avrebbe provveduto a verificare le incompatibilità pregresse o sopraggiunte dei candidati in merito al sancito principio dell'alternanza e, di conseguenza, non ha provveduto ad



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

escludere dalla graduatoria le candidature in cui anche uno solo dei candidati abbia trasferito la titolarità della propria sede farmaceutica, o quota parte della società, nel periodo intercorrente tra i dieci anni precedenti la presentazione della domanda fino al momento dell'assegnazione della sede stessa.

**TUTTO CIO' PREMESSO, Il sottoscritto Consigliere regionale**

**INTERROGA**

**Il Presidente della Giunta per chiedere se sia a conoscenza dell'erronea applicazione dei principi di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 7301/2021 nonché della Sentenza n. 1/2020 dell'Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio e quali iniziative intenda assumere per renderle operative fin da subito consentendo ai vari partecipanti di vedere tutelati i propri diritti ed interessi.**

*F.to Zinzi*